



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Il Giudice Monocratico Dott. Marco Bilotta

Nell'udienza penale del 03/03/2023

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato

dal VPO Dott.ssa De Marco

e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario

~~Dott. Rodolfo C. De...~~

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Contro

~~Mons. Montepa...~~
~~(Signo)...~~
~~...~~
 lo studio del difensore di fiducia Avv. Francesco
 Vetere (Libero - Assenti)

IMPUTATO

SENTENZA

N° 330/2023 R.SENT

N° 595/19 R.G.N.R.

N° 112/21 R.G.T.

Depositata il 03/03/2023

Il Cancelliere

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Rodolfo C. De...

Comunicazione ex art. 548

c. 3 C.P.P.

Irrevocabile il

Estratto esecutivo

Comunicazione ex art. 160

T.U.L.P.S.

Trasmissione U.C.R.

Data redazione Scheda

Mod 3/SG

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90, perché deteneva al fine di cederla a terzi sostanza stupefacente ed in particolare deteneva presso la propria abitazione sostanza stupefacente del tipo marijuana g. 33,5 (con principio attivo pari a 2445 mg da cui si possono ricavare n. 97,8 dosi).

In Rende il 13 febbraio 2019.



MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Moawad Mohamed Abdelhameed era tratto a giudizio con decreto del GUP 17.6.2020.

Il 7.5.2021 era aperto il dibattimento. All'udienza del 17.10.2022 si procedeva all'istruttoria e all'udienza del 3.3.2023 le parti concludevano.

L'imputazione non trova alcun elemento di sostegno negli elementi di prova a carico.

Essi consistono:

- nel rinvenimento, in sede di perquisizione domiciliare, di sostanza verosimilmente del tipo marijuana del peso di 39 grammi circa, custodita in un cassetto della scrivania dell'imputato, dentro un involucro in plastica. Dagli accertamenti chimici è emerso come da questo quantitativo fossero ricavabili circa 98 dosi singole, con percentuale di purezza del 7,3 %.
- Nel rinvenimento nel medesimo cassetto di 4 bustine di plastica con chiusura ermetica, nuove.

Null'altro.

Deve aggiungersi che l'imputato abitava in compagnia di altri due ragazzi, in zona universitaria, e pare abbia consegnato spontaneamente la sostanza, dopo che in seguito ad un controllo della PG fu invitato a dichiarare ciò che avesse in casa di non lecito.

L'imputato si è detto innocente, non avvezzo ad attività di spaccio.

Gli indizi che vanno nella direzione dell'ipotesi accusatoria sono quindi essenzialmente due, entrambi non gravi, entrambi imprecisi.

Il quantitativo è equivoco, perché è conciliabile con la tesi alternativa che il ragazzo si sia preconstituito una piccola scorta per abbattere i costi del dettaglio.

Coerente a tale elemento il rinvenimento di piccole bustine **nuove**, utilizzabili per la custodia di quantitativi più piccoli, magari di uso giornaliero. E' notoria la grande deperibilità del vegetale, sottoposto al procedimento di disidratazione costante; altresì la tendenza dei consumatori a contrastare il fenomeno con la conservazione in plastica.

Tutto ciò è compatibile con la finalità di uso personale, pure professata dall'imputato, che ha peraltro predicato una certa capacità economica data dalla sua presenza in Italia per studiare nonostante sia di origine egiziana. Tale dato non è stato sconfessato dal PM.

Non emergendo altri elementi a carico e apparendo quelli emersi insufficienti alla prova della direzione finalistica della azione, discende che l'imputato va assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, sebbene con la formula dubitativa. Va comunque disposta la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530 comma 2 c.p.p.

*assolve **[REDACTED]** dal reato a lui ascritto in rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.*

Visto l'articolo 87 DPR 309/90,

ordina la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, a cura dell'organo di P.G. che lo ha eseguito.

Motivi contestuali.

Cosenza, 3.3.2023.

Il Giudice

Marco Bilotta

